

Città metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal Ramo Sinibaldi del Canale di Caselle a sua volta derivante dalla Stura di Lanzo in capo a Società Idroelettrica Alpi Marittime (S.I.A.M.)

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4619 del 26/7/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla Soc. Idroelettrica Alpi Marittime (S.I.A.M.) – C.F./P. IVA 03897980045 - con sede legale in Fossano, Via Macallè 35 la concessione di derivazione d'acqua dal ramo Sinibaldi del Canale di Caselle, a sua volta derivante dal Fiume Stura di Lanzo, in Comune di Caselle T.se in misura di litri/sec massimi 972 e medi 922 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 10,60 la potenza nominale media di kW 95,82 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 26/7/2024 rep. n. 86, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- 4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 8) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

11) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

(... omissis ...)

Art. 10 – COUSO DELL'ACQUA E DELLE OPERE CON IL CONSORZIO IRRIGUO RIVA SINISTRA STURA (RSS)

10.1. S.I.A.M. potrà realizzare l'impianto idroelettrico come previsto negli elaborati progettuali di cui all'art. 4 alle seguenti condizioni:

- che prima della messa in funzione dell'impianto, siano realizzati i seguenti lavori di ristrutturazione: a) rifacimento delle paratoie esistenti di carico e scarico e rivestimento strutturale dei relativi canali di carico e by-pass a cielo libero; b) realizzazione di idonea opera di sfioro, a monte della camera di carico, opportunamente strutturata per la smaltimento nel canale di by-pass delle portate di impianto in caso di fuori servizio della centrale; c) che la nuova tubazione di by-pass del diametro di m 1,00 sia munita di idonei pozzetti di ispezione opportunamente distanziati e posizionati nei punti sensibili che presentano dei cambi di direzione;

- che con la realizzazione e la messa in funzione dell'impianto sia preservata la possibilità di prelievo dei bocchetti irrigui ivi esistenti;

- che S.I.A.M. si impegni a realizzare le eventuali opere necessarie affinché l'impianto idroelettrico in oggetto rientri costantemente nei parametri di zonizzazione acustica previsti nel vigente P.R.G.C., con riferimento sia ai limiti assoluti di emissione ed immissione sonora sia ai limiti differenziali all'interno delle abitazioni. Si intende pertanto che la garanzia del rispetto dei limiti normativi in materia di acustica sarà sempre sotto piena e completa responsabilità di S.I.A.M..

- che il periodo di esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto sia preventivamente concordato con il Consorzio a cui dovrà essere comunque inviata comunicazione dell'inizio lavori.

- che prima della messa in esercizio dell'impianto sia sottoscritta con il Consorzio una procedura condivisa per la gestione in sicurezza delle portate d'acqua interessanti il costruendo impianto e le modalità di rilascio delle acque per gli utilizzi nella rete di valle.

- che per l'esecuzione di futuri interventi e opere sui canali interessati dalla costruenda centrale sia preventivamente richiesto il nulla-osta del Consorzio e di tutti gli Enti preposti come da procedura definita nel CdA del 12/02/2016 e secondo quanto stabilito nel Regolamento consortile.

10.2 Le attività manutentive sono disciplinate dal Regolamento per l'uso delle acque consortili e dei canali gestiti da RSS. Nello specifico la gestione e manutenzione delle opere idrauliche afferenti il nuovo impianto idroelettrico S.I.A.M. sono riepilogate nei progetti condivisi tra le parti.

10.3 Tutte le opere previste dal progetto di costruzione dell'impianto ed ogni eventuale integrazione saranno eseguiti da S.I.A.M. a regola d'arte ed in conformità al progetto di cui all'art. 4; RSS si riserva la facoltà di verificare, con proprio personale tecnico, la corretta esecuzione delle opere e di effettuare proprie eventuali prescrizioni alle quali S.I.A.M. dovrà uniformarsi. Saranno a esclusivo carico di S.I.A.M. tutte le spese inerenti l'attivazione e la gestione della centrale, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale ricostruzione o sostituzione di tutte le opere esistenti e realizzate. S.I.A.M. realizzerà a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere realizzate e di prossima esecuzione; in caso di successivi interventi di manutenzione straordinaria S.I.A.M. si impegna a richiedere, per quanto di pertinenza, al Consorzio ed a tutti gli Enti preposti le autorizzazioni di competenza. S.I.A.M. risponde "ex lege", in base allo Statuto, al Regolamento consortile e Delibera di precisazione e dettaglio, agli oneri,

impegni e previsioni riportati nella presente convenzione, dei danni ad esse imputabili, causati a RSS o a terzi, in ragione della costruzione e gestione degli impianti e delle opere realizzate. In tali casi sono quindi tenuti al loro totale risarcimento. S.I.A.M. non potrà pretendere il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, arrecati alle opere medesime ed ai loro beni posti nelle centrali e sull'area di pertinenza delle acque fluenti nei canali consortili, escludendosi fin da ora, in tali casi, qualsiasi responsabilità da parte di RSS. RSS informerà con idoneo preavviso S.I.A.M., con un preavviso di almeno quindici giorni, d'ogni intervento sulle opere di derivazione, indicando i tempi di realizzazione e l'impatto sulla gestione delle opere di derivazione e di scarico.

10.4 In base alle norme statutarie e regolamentari di RSS, S.I.A.M. assume, la qualifica di consorziato ed i loro rapporti con RSS sono regolati dallo Statuto, dal Regolamento per l'uso delle acque consortili e dei canali gestiti dal Consorzio e dal Regolamento per i rapporti economici con i Consorziati e modalità di riparto, con tutte le prerogative e gli oneri previsti, quali il pagamento dei contributi annuali stabiliti dall'Assemblea.

10.5 I canoni consortili da corrispondersi annualmente per gli usi dell'acqua sono calcolati in base ad aliquote di ripartizione definite ogni biennio dalla commissione arbitrale, come riportato nel punto 2 del Regolamento del RSS per i rapporti economici con i consorziati e modalità di riparto.

10.6 L'uso dell'acqua sarà in ogni circostanza subordinato alle condizioni stabilite dalle corrispondenti autorizzazioni provinciali e in specifico per quanto attiene l'uso energetico alle esigenze dell'irrigazione. S.I.A.M. dovrà conseguentemente, senza riguardo ad epoca e durata, soggiacere a riduzioni parziali o anche a temporanee privazioni totali d'acqua, per deficienze naturali dei torrenti, in caso di forza maggiore o qualora RSS debba far fronte, a ogni e qualsiasi emergenza e al buon regime dei canali consortili.

Compatibilmente con quanto sopra detto e con la possibilità di manovra della rete dei canali consortili, il deflusso dell'acqua nel canale di carico dell'impianto S.I.A.M. sarà di norma continuo, nell'ambito dei titoli di concessione in capo al Consorzio, esclusi di diritto e di fatto i periodi di asciutta ordinaria per l'esecuzione delle opere di manutenzione e delle asciutte straordinarie, di qualsiasi natura ed in qualsiasi epoca (anche improvvise), per le riparazioni previste, le rotture o i guasti alla rete dei canali o per ordine dell'Autorità.

Resta inteso che, anche al di fuori del periodo di derivazione del canale di Caselle dal Fiume Stura (regolamentato dal titolo di concessione in capo a RSS) possono confluire nel canale Sinibaldi, e di conseguenza nei canali di pertinenza dell'impianto (ivi compreso il nuovo condotto di by-pass) le code d'acqua provenienti dalla rete idrica di monte, in ragione delle portate di concessione in capo a RSS derivate attraverso le altre prese consortili, in misura non quantificabile a priori. A questo proposito S.I.A.M. si impegna a collaborare con RSS per risolvere i problemi di regolazione e di distribuzione che dovessero presentarsi, assumendo, in assonanza con la stessa, le decisioni operative utili a risolvere nel rispetto delle esigenze irrigue i problemi di gestione delle centrali.

10.7 Alla naturale scadenza della concessione o alla data di rinuncia da parte di S.I.A.M. (da notificarsi per iscritto con preavviso di 12 mesi) o di recessione da parte di RSS per inadempienza della Ditta stessa o alla data di revoca della concessione da parte della Città Metropolitana, tutto quanto forma oggetto del presente articolo, ad eccezione dei manufatti e apparecchiature relativi alle centrali non insistenti sull'alveo dei canali di carico e scarico, dovrà essere riconsegnato libero da ogni peso e vincolo, in stato di buona conservazione e di regolare funzionamento. A tal fine S.I.A.M. dovrà rimuovere tutte le opere e le apparecchiature realizzate sui canali ed interferenti con il normale e funzionale deflusso delle acque, ad eccezione del nuovo condotto di by-pass che dovrà essere lasciato a disposizione di RSS per l'eventuale utilizzo nell'ambito gestionale delle rete idrica consortile.

RSS potrà risolvere in ogni momento la presente convenzione dopo diffida rimasta senza effetto, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della diffida medesima; in caso di inosservanza dei termini della

convenzione stessa e, in particolare, in caso di mancato pagamento delle somme dovute da S.I.A.M. a RSS indicate al punto 10.5

10.8 Eventuali richieste di subentro di terzi dovranno essere sottoposte nelle forme dovute RSS. RSS si riserva di accettare il subentro di terzi che vogliano acquisire la gestione delle opere, previo assenso del competente Servizio della Città Metropolitana agli aventi causa. In ogni caso, la richiesta sarà presa in considerazione a condizione che siano rispettati gli aspetti di natura qualificante, quali l'accettazione da parte degli aventi causa di tutte le condizioni previste nella presente convenzione e la prestazione di adeguate garanzie a supporto dell'adempimento degli obblighi ivi disciplinati.

10.9 Le parti si impegnano, per il caso di insorgenza di controversie relative all'esecuzione e/o all'interpretazione della presente convenzione, a far pervenire alla controparte contestazione scritta, unitamente a proposta di conciliazione ed alla richiesta di un incontro, da tenersi entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione, finalizzato alla discussione della proposta stessa. L'esercizio di azione giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione come sopra esposto comporterà l'addebito automatico di una penale (€ 1.000,00) a carico della parte che non si sia attenuta al suddetto protocollo, a prescindere dall'esito della vertenza in sede giudiziale.

Quanto indicato nel presente articolo potrà essere superato da diverso accordo sottoscritto tra le parti e trasmesso agli atti dell'Amministrazione.

Art. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, in assenza della sottoscrizione della convenzione di couso, la stessa è definita all'art. 10 del presente disciplinare, come trasmessa in bozza dalla Società in accordo con il Consorzio Irriguo Riva Sinistra Stura. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite all'art. 10 ovvero di quanto sarà contenuto nella suddetta convenzione di couso sottoscritta dalle parti può costituire motivo di decadenza della concessione.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DE o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Il termine dell'avvio lavori dovrà essere concordato con il Consorzio Irriguo Riva Sinistra Stura e gestito preferibilmente in periodo non irriguo.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente e si dovrà provvedere al posizionamento di display esterno all'edificio centrale con l'indicazione della potenza prodotta e della portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Il concessionario entro il termine dei lavori dovrà comunicare nome e recapito telefonico di un referente, raggiungibile in caso di emergenza e di allerta meteo da gialla a superiori in caso sia necessario intervenire sull'impianto per operazioni di protezione civile. Diverso accordo potrà essere raggiunto con la Città di Caselle T.se. In caso di necessità ad fini antincendio (su fondata richiesta) per le attività industriali interne all'ex. Lanificio Basilio Bona dovrà essere possibile rilasciare cacciate periodi di acqua.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-11041).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 12 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Poichè in corso di istruttoria non si è ravvisata la necessità di attuare un rilascio a valle della captazione per ragioni di ordine ambientale e sanitario, il titolare non è tenuto ad alcun rilascio.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della eventuale emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

(... omissis ...)"